

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano

(2007/860/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

gravato dal conflitto militare di luglio e agosto del 2006 e dal previsto deterioramento della bilancia dei pagamenti nel 2007.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 gennaio 2007 le autorità del Libano hanno adottato un programma di riforme socioeconomiche di ampia portata, che comprende simultaneamente misure fiscali, strutturali e sociali, stabilendo le priorità d'azione a medio termine del governo.

(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo di associazione ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° aprile 2006.

(3) Le autorità del Libano si sono impegnate a conseguire la stabilizzazione economica e a realizzare riforme strutturali, con il sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI), tramite un programma nel quadro dell'accordo di emergenza postbellica (EPCA) approvato il 9 aprile 2007.

(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo nell'ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l'integrazione economica. L'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione elaborato nell'ambito della politica europea di vicinato, individuando le priorità a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e il Libano e le relative politiche.

(5) Il Libano ha necessità finanziarie ingenti, che derivano dall'aumento dei vincoli finanziari nel settore pubblico, in particolare dal livello elevato del debito pubblico, ag-

(6) Le autorità libanesi si sono rivolte alle istituzioni finanziarie internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali per ottenere assistenza finanziaria a condizioni agevolate. Nonostante l'assistenza finanziaria ottenuta dall'FMI e dalla Banca mondiale, manca ancora un volume ingente di fondi che servono per alleviare la bilancia dei pagamenti, le finanze pubbliche e il debito pubblico, e per sostenere gli obiettivi politici perseguiti dalle autorità tramite le riforme.

(7) Il Libano è uno dei paesi più indebitati del mondo, alle prese con un onere debitorio gravoso. In queste circostanze, si dovrebbe accordare al Libano un'assistenza comunitaria in forma combinata di sovvenzione e di prestito, quale misura atta ad aiutare il paese beneficiario in questo frangente critico.

(8) Per assicurare una protezione efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all'assistenza finanziaria in oggetto, è necessario che il Libano adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza in oggetto, che la Commissione esegua tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(9) L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.

(10) Questa assistenza dovrebbe essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità accorda al Libano un'assistenza finanziaria di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell'impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo.

⁽¹⁾ GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.

Dato l'alto livello di indebitamento del Libano, l'assistenza finanziaria comunitaria consiste di 50 milioni di EUR di prestito e fino a 30 milioni di EUR di sovvenzione.

2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e il Libano.

3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui la presente decisione ha effetto. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria della Comunità, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa e in accordi di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Nel corso dell'esecuzione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini di tale assistenza finanziaria.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza finanziaria della Comunità e che siano rispettate in maniera soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano al massimo in tre rate.

2. L'esborso di ogni rata viene effettuato subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall'FMI.

3. Inoltre, la seconda e la terza rata sono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall'FMI e del piano d'azione UE-Libano nell'ambito della politica europea di vicinato e delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e non prima di un trimestre dall'erogazione della rata precedente.

4. I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese.

Articolo 4

L'assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e alle sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l'adozione da parte del Libano di misure appropriate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull'assistenza in oggetto. Prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti, eseguite in loco se appropriato.

Articolo 5

Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Libano, e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza finanziaria.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).